

ACCORDO INTEGRATIVO
AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DA CROCE ROSSA ITALIANA, ENTI DEL TERZO SETTORE,
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, FONDAZIONI ("CCNL CRI")

ISTITUZIONE FONDO SOLIDALE

TRA

la Delegazione Trattante CCNL CRI dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, C.F. e P.IVA 13669721006, con sede legale in Roma, Via B. Ramazzini n. 31, nella persona del suo Presidente Nazionale Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, presente in videoconferenza, del Segretario Generale Luciano Calamaro, del Direttore della Direzione Servizi di Supporto Cecilia Crescioli, del Direttore della Direzione Sociosanitaria Pasquale Giacomo Morano, del Responsabile Unità Operativa Risorse Umane Giuseppe Giordano, come da provvedimento del Presidente Nazionale n. 70 del 11 aprile 2024, coadiuvati da Sara Giambartino e Sergio Merlina

E

FP CGIL, rappresentata da Stefano Sabato alla presenza della R.S.A. Matteo Mattioli


CISL Funzione Pubblica, rappresentata da Massimiliano Marzoli, alla presenza delle R.S.A. Emiliano Albensi e Vincenzo Grisolia

UIL FPL, rappresentata da Pietro Bardoscia, e Alessandro Cammino, alla presenza della R.S.A. Ennio Santucci

(di seguito congiuntamente "Parti")

PREMESSE

- In data 27.11.2023 veniva costituito il Comitato Paritetico Sindacale CRI;
- Durante la riunione del 04.12.2023 veniva redatto il Progetto CRI 2023-2024, all'interno del quale veniva indicata come priorità l'identificazione di sistemi di cessione di ferie/permessi solidali con lo scopo di consentirne l'utilizzo ai dipendenti che hanno esaurito il monte ore personale per le esigenze di seguito specificate;
- Tale impegno veniva ribadito durante la riunione del Comitato Paritetico del 29.05.2024, durante la quale le parti concordavano di istituire il fondo nel corso del 2024;
- Le parti sono concordi nel ritenere che la solidarietà collettiva tra i dipendenti, specialmente in una Organizzazione di Volontariato come CRI, sia un valore aggiunto che




consente di accrescere il senso di appartenenza e di rafforzare i rapporti di colleganza, migliorando il clima aziendale;

– L'art. 24 del d.lgs. 151/2015 ha stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva;

le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il presente accordo è rivolto a tutti i lavoratori subordinati dell'Associazione;
3. Le parti, tenuto conto della proposta avanzata dal Comitato Paritetico e in attuazione delle disposizioni legislative, convengono di istituire in via sperimentale il "Fondo Solidale", a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 31 dicembre 2025;
4. I dipendenti dell'Associazione possono cedere, a titolo gratuito ed anonimo, al "Fondo Solidale" ore di permesso o di banca ore, da un minimo di 1 ora, senza limite massimo;
5. La volontà di cedere permessi/banca ore come sopra precisati potrà essere manifestata a seguito di specifica comunicazione inviata dall'Associazione a tutti i dipendenti;
6. Le ore cedute saranno valorizzate economicamente e perverranno nel fondo secondo la retribuzione oraria di ciascun dipendente donante. La capienza massima del "Fondo Solidale" è fissata, in via sperimentale, ad € 25.000,00. L'associazione riconosce un incremento alla dotazione iniziale del fondo pari ad € 5.000,00;
7. I dipendenti che abbiano già esaurito tutti gli strumenti di riduzione retribuita dell'orario previsti dal CCNL (ferie, permessi, banca ore ecc ecc) e che abbiano comprovate necessità personali o necessità di assistere componenti del nucleo familiare e/o parenti e affini entro il secondo grado in gravi condizioni di salute necessitanti di cure continue, potranno richiedere all'Associazione la cessione in proprio favore di ore di permessi/banca ore;
8. La richiesta dovrà contenere il numero di ore necessarie, da un minimo di 38 ore ad un massimo di 152 ore per richiesta, nonché idonea documentazione attestante la necessità. La richiesta è sempre reiterabile, una volta esaurito il monte ore richiesto, permanendo le necessità;
9. Effettuata l'istruttoria sulla richiesta, l'Associazione procederà, nei limiti della disponibilità del "Fondo Solidale" alla erogazione delle ore richieste, che saranno aggiunte al monte ore ordinario senza alcuna specifica indicazione, al fine di garantire il più possibile la riservatezza dei dati;
10. Nel caso di esaurimento del "Fondo Solidale", l'Associazione invierà una richiesta di adesione straordinaria al Fondo, sottolineando l'incapienza dello stesso, mantenendo l'anonimato sul richiedente. L'associazione si impegna inoltre a intraprendere campagne di sensibilizzazione e di promozione dell'istituto al personale dipendente;



11. Le ore accantonate e non utilizzate al termine di ciascun anno solare rientreranno, su richiesta, nella disponibilità dei cedenti, in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente alle ore cedute;

12. Il monitoraggio e la verifica dell'andamento dell'istituto sarà effettuato, nel rispetto della riservatezza del personale donante e donatario, dal Comitato Paritetico, con cadenza trimestrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per le Rappresentanze Sindacali

FI CGIL

Stebato
Mizzi

Per l'Associazione della Croce Rossa

Italiana - OdV


Luca
Alb
[Signature]
[Signature]

UIL FPL

Pietro
[Signature]
[Signature]

CISL FP

[Signature]
[Signature]
giuseppina



26

27

28